

STATUTO

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione

La società è denominata "ADHD LIFE COACH ITALIA S.r.l. Società Benefit", in forma abbreviata ADHD LIFE COACH ITALIA Srl SB.

Articolo 2 Oggetto

La società ha per oggetto:

- a. l'attività di formazione della figura degli ADHD LIFE COACH in Italia, professionisti specializzati nell'affiancare famiglie di persone con ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) dall'infanzia all'adolescenza alla maturità, accompagnandole e sostenendole nel loro percorso verso una vita adulta più autonoma e felice;
- b. la diffusione di tecniche base del coaching applicate all'ADHD tra specialisti socio sanitari, familiari, educatori, insegnanti al fine di migliorare la loro capacità di accompagnare, educare, motivare le persone con ADHD;
- c. le attività di training, coaching e mentoring.

Tali attività hanno l'obiettivo di generare le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- rendere più facile la vita delle persone che ne sono coinvolte attraverso la diffusione della conoscenza dell'ADHD;
- alleviare la fatica e i disagi sociali, economici, educativi, professionali, relazionali delle persone con ADHD, delle loro famiglie e dei contesti in cui vivono, attraverso il supporto e il networking dei coach e dei professionisti;
- ridurre di conseguenza l'impatto sul sistema sanitario e socioeconomico;
- aumentare la possibilità di riconoscimento economico, benessere e autorealizzazione di figure socio sanitarie ed educative (es. pedagogisti, giovani psicologi, insegnanti, educatori, etc) attraverso l'ampliamento degli strumenti a disposizione;
- ridurre il vissuto di solitudine dei familiari di una persona con ADHD;
- avviare e mantenere una collaborazione e sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

La società promuove inoltre:

- la diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;
- attività di e-learning innovativo per raggiungere persone in situazioni e località diverse, riducendo i costi per i discenti e l'impatto ambientale;
- workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati, materiale informativo e divulgativo.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:

- a non causare danno,
- a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e
- a non sprecare nulla,
- con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali come base per la loro felicità e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di realizzare il benessere delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta.

La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la società potrà contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere senza limiti alle più diverse forme di finanziamento con istituti e società di credito, banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni e avalli anche a favore di terzi.

Potrà inoltre concedere ipoteche sui propri beni, anche a favore di terzi, il tutto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Articolo 3 Sede

La società ha sede in Varese. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente a norma di legge.

Articolo 5 Domiciliazione e libro soci

La società può tenere, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; in mancanza, è quello che emerge dalle risultanze del Registro delle Imprese.

Articolo 6 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

II – IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), suddiviso in quote come per legge. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. E' necessario in ogni caso il consenso del soggetto cui si richieda un apporto maggiore rispetto alla quota di sua competenza per legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati con il consenso dei soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e che rappresentino almeno la metà dei soci più uno, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

A liberazione dell'aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica comprese le prestazioni d'opera e di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fidejussione possono essere sostituite con il versamento presso la società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

L'assemblea può deliberare che la sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 codice civile.

In caso di riduzione del capitale oltre il terzo a causa di perdita, la copia della Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, unitamente ad eventuali commenti, del Collegio Sindacale o dei revisori indipendenti, se nominati, non verrà depositata presso la sede sociale della Società per almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, ma verrà letta ed illustrata durante l'Assemblea dei Soci, unitamente agli eventuali commenti del Collegio Sindacale o dei revisori indipendenti, se nominati.

Articolo 8 Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali e pur sempre facoltativi versamenti e finanziamenti effettuati dai soci alla società, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla normativa vigente con particolare riguardo a quella in tema di raccolta di risparmio fra il pubblico, possono essere fruttiferi o meno, con o senza obbligo di rimborso, secondo quanto deciso di volta in volta da ciascun socio d'accordo con la società.

Il rimborso dei finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2467 codice civile.

Articolo 9 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi – Prelazione

1. La partecipazione sociale (o parte di essa) è trasferibile liberamente a favore di altri soci.
2. Al di fuori di essi la partecipazione (o parte di essa) è trasferibile alle condizioni di seguito indicate.
3. Il socio che intende vendere o comunque disporre in tutto o in parte della propria partecipazione (socio alienante) dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci (soci prelatori) al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro, qualora detto libro sia tenuto dalla società; tale comunicazione (lettera di offerta) deve contenere:
 - a. le generalità del cessionario;
 - b. termini e modalità di perfezionamento della cessione mediante atto notarile ed in particolare:
 - i. il prezzo e le modalità di pagamento;
 - ii. il termine di validità dell'offerta;
 - iii. il termine massimo per la stipula dell'atto notarile di disposizione delle partecipazioni;
 - c. le eventuali condizioni cui la cessione è subordinata;
 - d. ove disponibile, una bozza/copia del contratto preliminare di cessione della partecipazione.

La lettera di offerta costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile di vendita fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 9.6.

4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci prelatori la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

5. Se qualcuno dei soci prelatori non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di coloro che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

L'accrescimento non opera, invece, a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6. La lettera mediante la quale i soci prelatori dichiarano di esercitare la prelazione (lettera di accettazione) deve accettare tutte le condizioni, le modalità ed i termini di cui sopra all'articolo 9.3 e, ove non precisati nella lettera di offerta, potranno determinarli secondo buona fede. La lettera di accettazione deve essere spedita non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della lettera di offerta.

Qualora il prezzo proposto dal socio alienante, o il valore indicato se a titolo gratuito, sia ritenuto eccessivo da uno dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo, o il valore, della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di arbitratore. In caso di disaccordo sulla persona dell'arbitratore, su richiesta degli interessati, esso potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sede legale.

La determinazione del prezzo o del valore della cessione dovrà essere notificato al proponente, con la precisazione che, qualora il prezzo proposto dall'alienante sia maggiore rispetto a quello stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta al valore fissato dall'arbitratore; qualora il prezzo proposto dal socio alienante sia inferiore a quello stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo stabilito dal proponente.

Nell'ipotesi in cui la prelazione non venga esercitata per l'intero oggetto della proposta, il socio offerente, qualora non intenda accettare l'esercizio limitato della prelazione, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso ai soci per l'esercizio della prelazione; qualora accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta potrà, entro lo stesso termine, trasferire tale parte al socio acquirente.

Ove il trasferimento non si verifichi nei termini indicati, il socio offerente dovrà ripetere la procedura di cui sopra.

Articolo 10 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi – Gradimento

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di disposizione delle stesse in tutto o in parte, di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento della maggioranza dei soci sia per capitale che per teste.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

Il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato, tuttavia potrà essere negato qualora l'acquirente non rispetti i seguenti requisiti minimi:

- a. che non si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
- b. non abbia riportato condanne penali;
- c. che non risulti interdetto, inabilitato o che non abbia subito una sospensione anche temporanea dai pubblici uffici;

oppure qualora per condizioni oggettive o per l'attività svolta il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono a maggioranza e nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e comunicata all'organo amministrativo.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo 10, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In caso di diniego del gradimento il socio che intenda alienare la propria quota ha diritto alla liquidazione della stessa con le modalità di cui all'art. 2473, III e IV comma codice civile.

Articolo 11 Morte del socio

In caso di morte di un socio, la quota si trasmette ai suoi eredi o legatari, salvo gradimento della maggioranza dei soci sia per capitale che per teste.

Il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato, tuttavia potrà essere negato qualora l'erede o il legatario non rispetti i seguenti requisiti minimi:

- a. che non si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
- b. non abbia riportato condanne penali;
- c. che non risulti interdetto, inabilitato o che non abbia subito una sospensione anche temporanea dai pubblici uffici;

oppure qualora per condizioni oggettive o per l'attività svolta il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono a maggioranza.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e comunicata all'organo amministrativo.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga alcuna comunicazione ai successori mortis causa, il gradimento si intenderà concesso e la partecipazione potrà essere trasferita ai medesimi successori mortis causa.

In caso di diniego del gradimento, i successori mortis causa hanno diritto alla liquidazione della quota del socio defunto con le modalità di cui all'art. 2473, III e IV comma codice civile.

Articolo 12 Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o per parte delle loro partecipazioni, nei casi previsti dalla legge.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei tempi e nei modi di cui all'art. 2473, III e IV comma codice civile.

Articolo 13 Esclusione

Può essere escluso il socio che versi in talune delle situazioni sottoindicate che costituiscono giusta causa:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società in diretta concorrenza.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 14 Liquidazione delle partecipazioni

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi ai sensi degli articoli 2473 c.c. e 2473 bis c.c.

Articolo 15 Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

SEZIONE III – ORGANI SOCIALI

III.1 – L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 Amministratori

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

3. Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

4. Gli amministratori, fermo restando il rispetto degli impegni contrattuali da essi assunti nei confronti della società, hanno necessità di essere espressamente autorizzati dall'assemblea qualora assumano la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, o inizino ad esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero siano nominati amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Articolo 17 Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di missione o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

2. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno almeno la metà dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

4. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18 Consiglio di amministrazione.

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 19 Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare riunendosi nel luogo e secondo le modalità di convocazione.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento, non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando siano intervenuti tutti i suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. Il consiglio può nominare ad ogni adunanza un segretario, anche non consigliere e non socio.

Articolo 20 Poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2475 cod. civ., all'art. 4-bis comma 2 della L. 247/2012 nonché dell'art. 1 comma 380 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quanto infra previsto dall'art. 24.2 del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dall'art. 1 comma 380 della L. 208/2015.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381.c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

3. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

5. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 21 Rappresentanza

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.

3. Negli altri casi di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 22 Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

III.2 – IL CONTROLLO

Articolo 23 Organo di controllo

La società può nominare un Collegio Sindacale ovvero un Sindaco Unico determinandone competenze e poteri (Organo di controllo).

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Salva diversa decisione dei soci da assumere con le maggioranze di cui all'articolo 31.1, l'esercizio della revisione legale dei conti spetta, in caso di nomina, all'Organo di Controllo, in tal caso troveranno applicazione le disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. L'Organo di controllo, ove nominato, si compone ed è regolato dalle norme di legge dettate per tale organo in tema di società a responsabilità limitata.

III.3 – L'ASSEMBLEA E LE ALTRE DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI

Articolo 24 Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, da assumersi con le procedure di cui ai successivi articoli 26 e 27 e con le maggioranze previste dall'articolo 31.2, le seguenti decisioni:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore nonché la determinazione del relativo compenso;
- d. acquisto e vendita di beni immobili, quote societari, aziende o rami di esse;
- e. rilascio e liberazione di garanzie reali e personali, tipiche ed atipiche.
- f. assunzione di finanziamenti;
- g. acquisto e cessione di partecipazioni in altre società.

3. Sono inoltre di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'articolo 31.2, le seguenti decisioni:

- a. le modificazioni dello statuto;
- b. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- c. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c. Articolo 25 Legittimazione a partecipare alle decisioni dei soci ed a votare in assemblea

1. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestata ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26 Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'organo amministrativo nell'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con modalità telematiche remote o miste (in presenza e remote).

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della

società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato, salvo il caso in cui l'assemblea sia tenuta esclusivamente con modalità telematiche remote.

In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

4. Non può essere conferita delega ad amministratori non soci.

5. Quando il socio è un ente giuridico, esso interviene in assemblea a mezzo dei suoi legali rappresentanti. Ove, invece, tale socio intervenga a mezzo di un delegato, trovano applicazione i commi precedenti del presente articolo.

Articolo 29 Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. Nei casi previsti dal precedente articolo 24.2 lettere d) e) f) g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. In particolare per l'introduzione, la modifica o la soppressione della clausola compromissoria è richiesto il voto favorevole di due terzi del capitale sociale.

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma c.c..

6. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da partecipazioni prive del diritto di voto.

7. Le altre partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

8. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

9. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

10. Quando la legge richiede il consenso di determinati soci, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea restano invariati. Tuttavia la delibera è inefficace e non può essere attuata prima che gli aventi diritto non abbiano notificato alla società il proprio assenso per iscritto. L'organo

amministrativo può richiedere che l'assenso sia espresso in forma notarile. I medesimi principi trovano applicazione alle delibere per le quali la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale.

11. Quando la legge richiede il consenso di tutti i soci l'assemblea è regolarmente costituita solo con la presenza (in proprio o per delega) di tutti i soci e le delibere devono essere approvate all'unanimità.

12. Nei casi in cui la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale, ciò costituisce condizione di efficacia della delibera e non determina una variazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

IV – IL BILANCIO

Articolo 31 Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. (richiamato dall'art. 2478-bis c.c.).

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 31bis Disposizioni sulle Società Benefit

L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Nei limiti di quanto disposto dall'art. 4-bis della L. 247/2012, in quanto applicabile, tale soggetto può anche rivestire la carica di amministratore, od instatore ai sensi dell'art. 2203 c.c. o di procuratore ai sensi dell'art. 2209 c.c.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

È prevista, altresì, l'istituzione di uno standard di valutazione esterno per valutare l'impatto generato in termini di beneficio comune. Lo standard deve essere predisposto secondo modalità e criteri di cui all'allegato 4 al comma

376 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere sviluppato da un ente, non controllato né collegato alla società.

VI – SCIoglimento E CLAUSOLE FINALI

Articolo 32 Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.